



**ORDINANZA SINDACALE n. 44 del 30 giugno 2020**

Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50, c.4 e 54, c.4 e 4-bis, D.lgs. 267/2000, per la riapertura regolamentata di parchi e giardini pubblici comunali, incluse le aree giochi e le aree attrezzate e non custodite. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19.

IL SINDACO

VISTI:

- il D.L. n. 33 del 16/05/2020 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 125 dell'16/05/2020;
- la propria Ordinanza n° 33 del 20 maggio 2020 ad oggetto “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50, c.4 e 54, c.4 e 4-bis, D.lgs. 267/2000 - per il contenimento del rischio di diffusione del “CORONA VIRUS” – CHIUSURA PARCHI GIOCO PUBBLICI COMUNALI”;
- il DPCM dell'11/06/2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 147 dell'11/06/2020

PRESO ATTO che, fra le finalità perseguite con il suddetto DPCM 11/06/2020, vi è il ripristino delle condizioni per l'esercizio da parte di bambini e adolescenti del diritto alla socialità ed al gioco anche oltre i confini della dimensione domestica, mediante la riapertura dei parchi e giardini pubblici;

CONSIDERATO che le linee guida di cui all'allegato 8 del D.P.C.M. 11/06/2020, prevedono che la fruibilità di parchi e giardini pubblici da parte di bambini di età inferiore ai tre anni e di adolescenti accompagnati da genitori o adulti familiari, debba essere regolamentata nelle forme di accesso, nelle modalità di controllo delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature disponibili e con la garanzia, in carico alla responsabilità degli adulti presenti, che sia rispettato il prescritto distanziamento fisico;

DATO ATTO che, in via generale, l'accesso agli spazi deve realizzarsi alle seguenti condizioni:

- 1) da parte dei bambini e degli adolescenti di età da 0 a 17 anni, con l'obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto responsabile, ove necessario;
- 2) limitata esclusivamente dalla necessità di non produrre assembramenti e di garantire il distanziamento fisico previsto dalla normativa vigente nell'area interessata.

Il gestore deve:

- 1) disporre la manutenzione ordinaria dello spazio, eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti, con pulizia periodica approfondita delle superfici più toccate, con detergente neutro;
- 2) posizionare cartelli informativi all'ingresso delle aree verdi e delle aree gioco rispetto ai comportamenti corretti da tenere, in linea con le raccomandazioni del Ministero della salute e delle Autorità competenti.

L'accompagnatore deve:

- 1) attuare modalità di accompagnamento diretto del bambino o dell'adolescente, con particolare riguardo ai bambini nei primi 3 anni di vita ed ai soggetti con patologie di neuropsichiatria infantile (Npi), fragilità, cronicità, in particolare:
  - a) in caso di bambini da 0 a 3 anni, utilizzare una carrozzina, un passeggino o similari, oppure, se il bambino è in grado di deambulare autonomamente, garantire il controllo diretto da parte dell'adulto accompagnatore;
  - b) in caso di bambini o adolescenti da 0 a 17 anni con patologie Npi, fragilità, cronicità, garantire la presenza di un adulto accompagnatore;
- 2) garantire in ogni caso il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico come previsto dalla normativa vigente;
- 3) rispettare le disposizioni di distanziamento fisico e le prescrizioni sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), e vigilare sui bambini con più di 3 anni di età che si accompagnano. Nel caso di bambini con più di 6 anni, l'accompagnatore deve vigilare affinché questi rispettino le disposizioni di distanziamento fisico e le prescrizioni sull'utilizzo dei DPI ove previsto.

RITENUTO, pertanto, di intervenire disponendo la riapertura regolamentata di parchi e giardini pubblici cittadini, incluse le aree giochi e le aree attrezzate e non custodite;

VISTO e RICHIAMATO anche l'art. 35 del D.L. 9/2020, in base al quale, "a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali" e ritenuto che le disposizioni limitative di seguito specificate nella presente ordinanza non si pongano in contrasto con le disposizioni statali e regionali in materia;

DATO ATTO che:

- il presente provvedimento, comunicato al Prefetto ex art. 54 del D.lgs. 267/2000, è esecutivo dall'affissione nei parchi e giardini pubblici incluse le aree giochi e le aree attrezzate e non custodite e sarà pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Bolano e trova applicazione fino a ulteriori e diverse disposizioni;
- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

#### ORDINA

Che a decorrere dal 30 giugno 2020, salvo ulteriori e diverse disposizioni:

- è disposta la riapertura regolamentata di parchi e giardini pubblici comunali, incluse le aree giochi e le aree attrezzate e non custodite;
- l'accesso alle suddette aree dovrà garantire il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico come previsto dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto stabilito dalle linee guida di cui all'allegato 8 del D.P.C.M. 11/06/2020 richiamate in premessa;

**È fatto obbligo di rispettare la presente ordinanza.**

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza a:
  - Comando di Polizia Municipale
  - Prefettura della Spezia
  - locale Comando Carabinieri di Ceparana

#### AVVERTE

Le Forze di Polizia sono incaricate della vigilanze per l'esecuzione del presente provvedimento.

Il mancato rispetto delle misure di cui sopra, disposte con il presente provvedimento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00, come previsto dall'art.4 del D.L. 25 marzo 2020, n.19, convertito in Legge 35 del 22/05/2020.

#### COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

Bolano, li: 30.06.2020

Il Sindaco  
(Alberto Battilani)

